

Cass. pen. Sez. III, (ud. 13-07-2006) 21-12-2006, n. 42095

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.S., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 09/03/2006 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRANDA VINCENZO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G., rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

MOTIVAZIONE

Con ordinanza in data 17.2.2006 il G.I.P. del Tribunale di Modena applicò la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M.S., indagato in ordine a reati, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di varie cittadine straniere, commessi in (OMISSIS) ad oggi (capo A) e in (OMISSIS) alla data della richiesta di applicazione della misura cautelare (capo D), nonchè dei reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5[^] (capo B) e agli artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 ter (capo C).

Avverso il provvedimento impositivo della misura il difensore dell'indagato propose istanza di riesame, che il competente Tribunale distrettuale di Bologna ha rigettato con ordinanza del 25.3.2006, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione. Il ricorrente denuncia con motivo

formalmente unico vizio di motivazione e violazione degli artt. 272, 273, 274 e 275 c.p.p., in quanto l'ordinanza impugnata risulta motivata in prevalenza per relationem..., pedissequamente ripetitiva delle enunciazioni di cui al titolo primigenio". La censura è infondata, oltre che genericamente formulata, avendo l'ordinanza impugnata seguito, pur nel solco tracciato dall'ordinanza impositiva, anche un percorso argomentativo proprio, con puntuali richiami alle varie fonti di prova (denuncia di K.L., intercettazioni telefoniche, servizi di o.c.p.). Inoltre, è ormai del tutto pacifico che nel nostro ordinamento la motivazione per relationem e del tutto legittima e che, in tema di impugnazione (al quale è lato sensu riferibile anche la materia del riesame), la decisione impugnata e quella che decide sulla impugnazione, in caso di conferma, si fondono e danno luogo a un organismo unitario, al cui complesso occorre fare riferimento per giudicare della congruità o meno della motivazione.

L'impugnante, ove intendesse sostenere che il detto organismo risultante sia inadeguato a superare le censure mosse, avrebbe l'onere di indicare specificamente i punti in ordine ai quali ritenga che la relatio sia imperfecta, ciò che il ricorrente non ha fatto, avendo limitato le censure alla sola ordinanza impugnata.

In particolare, il ricorrente deduce che l'ordinanza stessa "illaziona il fondamento di gravità indiziaria a carico rispetto a condotte ininfluenti, neutre, non pertinenti e non correlabili ad antigiuridicità alcuna, quali il mero interessamento del ricorrente a situazioni processuali di giovani donne, indiziate della violazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, attuato tramite il reperimento della difesa tecnica alle stesse o la fornitura di abbigliamento e altro". Anche tale motivo è infondato, in quanto i giudici di merito (sia il G.I.P. che il Tribunale) hanno, come si vedrà, dimostrato che le condotte citate dal ricorrente erano funzionali al reclutamento e all'introduzione in Italia delle donne in questione, nella prospettiva del loro avviamento alla prostituzione nonchè del favoreggiamento e del controllo della relativa attività al fine di sfruttamento.

Il ricorrente rileva, inoltre, che, quanto al reato sub e) (atti diretti a procurare l'ingresso illegale), la gravità indiziaria sarebbe stata desunta "da un supposto contatto con donna russa da identificare, all'esito della quale sarebbe stato pattuito l'invio di Euro 2.000,00 per ottenere il rilascio del visto per motivi di turismo in Italia, a favore di due ignote cittadine russe". Per contro, i giudici di merito hanno, anche a tale proposito, dimostrato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, che i contributi economici provenienti dall'imputato venivano versati alle donne in questione "per ragioni di turismo" solo formalmente (quelle ragioni, cioè, costituivano solo una copertura), ma, in realtà, erano destinati a consentire alle donne stesse di venire e rimanere in Italia allo scopo di esercitarvi la prostituzione. Non è, pertanto, per nulla esatto che il Tribunale non avrebbe esplicitato il rilievo di gravità indiziaria e le ragioni dell'esistenza delle violazioni contestate. Di mero fatto, e quindi non deducibile in sede di legittimità, è il rilievo del ricorrente secondo cui "la conferenza, esistenza di siffatta condotta non è sorretta da alcun dato positivo e/o indiziante".

Viene dedotto anche che l'ordinanza impugnata "richiama inconferentemente le risultanze di intercettazioni telefonica senza enunciare in che consti il nesso di collegabilità tra l'indagato e le parti asseritamene lese... e da quali elementi sia derivabile la sussistenza di condotte contra ius in materia di sfruttamento della prostituzione". Anche tale censura è infondata, in quanto l'ordinanza impugnata ha rilevato persuasivamente che le molteplici telefonate intercettate costituiscono riscontro alla denuncia sporta da K.L. il 17.5.05 e alle molteplici individuazioni fotografiche del M.. In definitiva, deve ritenersi che i giudici di merito, citando il contenuto di molte delle telefonate intercettate, hanno dimostrato, in particolare, quanto meno sotto il profilo della gravità indiziaria,

che il M. e il fratello A. hanno "contatti con altri individui in Russia che consentono loro di reclutare donne da indurre in Italia al meretricio...;

procurano per le donne da loro reclutate i biglietti da viaggio che dovrebbero servire ad attestare la loro permanenza temporanea per motivi turistici e gli appartamenti da alloggiare; controllano le donne che sfruttano...".

Il ricorrente deduce, infine, che l'ordinanza impugnata ha ravvisato la sussistenza contemporanea del delitto di favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e di quello di favoreggiamento della permanenza clandestina a fini di lucro, desunto quest'ultimo dall'asserita messa a disposizione delle meretrici di luoghi (abitazioni) dove poter esercitare l'attività prostitutiva"; che "siffatta condotta doveva viceversa ritenersi al più meramente strumentale e intimamente connessa a quella di cui al capo a) e, quindi, non volta a favorire la permanenza delle donne straniere". Il motivo è inammissibile perchè è manifestamente infondato e si limita a riproporre l'eccezione già esattamente disattesa dai giudici di merito. Questi, infatti, hanno ineccepibilmente applicato il principio, costantemente affermato da questa Corte (sez. 6^a, 4.1.05 n. 81, Tahiri; sez. 3^a, 11.7.2001 n. 27748, Selamni), secondo cui i reati in questione ben possono concorrere, essendo diversi gli interessi tutelati e le condotte sanzionate dalle due norme, atteso che il reato di induzione di taluno a recarsi in altro Stato per esercitare la prostituzione è finalizzato ad impedire l'induzione e la diffusione della prostituzione e sanziona la condotta di chi induce taluno a recarsi nel territorio di altro Stato o comunque in luogo diverso dalla residenza abituale per esercitarvi la prostituzione; il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, invece, tutela i beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro e sanziona la condotta di chi favorisce l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato italiano.

Sulla base dei rilievi che precedono deve ritenersi, da un lato, la piena idoneità della motivazione, anche per relationem al provvedimento impositivo della misura, dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, l'infondatezza del ricorso. Conseguono la condanna alle spese.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto disposto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006